

## Attività edilizia libera

Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: (alinea così modificato dall'art. 54, comma 2, lett. c), legge n. 221 del 2015)

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) - (lettera modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014 poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016), *nonché all'allegato "A" con riferimento all'art. 9, lett. h), voce "MO-Manutenzione Ordinaria", delle vigenti N.T.A.;*
- a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw - (lettera introdotta dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016);
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio - (lettera modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016);
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola - (ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»);
- e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;
- e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici - (lettere da e-bis a e-quinquies introdotte dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016);

### Modalità di presentazione:

Direttamente allo sportello dell'Ufficio Tecnico del comune di Casalino sito in via San Pietro 3 orario lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

A mezzo mail: [casalino@reteunitaria.piemonte.it](mailto:casalino@reteunitaria.piemonte.it)

A mezzo PEC: [casalino@cert.ruparpiemonte.it](mailto:casalino@cert.ruparpiemonte.it)

### Norme di Riferimento

Art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., (articolo così sostituito dall'art. 5 della legge n. 73 del 2010); Regolamento Edilizio Comunale;